



REGOLAMENTO GENERALE

Garda Vita 2026

**Anno sociale
1 gennaio 2026-31 dicembre 2026**

Delibera Consiglio di Amministrazione di Garda Vita del 17/11/2025

Il presente regolamento si applica a tutti i casi di sussidi ed erogazioni elencati in seguito
e in via sussidiaria a tutte le erogazioni eventualmente deliberate dal CdA.
Approvato dal CDA in data 17/11/2025. In vigore dal 01/01/2026 al 31/12/2026.

ART. 1 - PREMESSA

1.1 Lo Statuto di Garda Vita, all'art 33, recita: *«Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione».*

1.2 Il Consiglio di Amministrazione di Garda Vita mediante l'approvazione del presente regolamento ha deliberato le condizioni e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore dei propri Associati e dei loro familiari.

1.3 Il presente regolamento ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026.

1.4 Le prestazioni di seguito indicate sono finalizzate al perseguimento degli scopi di Garda Vita, esplicitati all'art. 5 dello Statuto e ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

1.5 Esse vengono fornite in regime di mutualità nell'ambito delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo. Per tali ragioni, in base alle risultanze di bilancio, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente regolamento.

1.6 La comunicazione delle suddette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun esercizio sociale.

ART. 2 – REQUISITI SOGGETTIVI

2.1 L'adesione a Garda Vita è riservata alle persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che siano Soci, Clienti o Dipendenti di BCC Garda.

2.2 **Per Soci si intendono:** le persone fisiche in possesso dello status giuridico di Socio di BCC Garda e in regola con gli obblighi sanciti dallo Statuto della medesima banca e dalla normativa vigente, soprattutto con riferimento al principio della partecipazione allo scambio mutualistico. L'obbligo della partecipazione allo scambio mutualistico si intende rispettato se il Socio è titolare di un conto corrente (anche cointestato) presso BCC Garda.

2.3 **Per Clienti si intendono:** le persone fisiche titolari conto corrente, anche cointestatari; le persone fisiche che fruiscono dei servizi erogati dalla banca o, comunque, abbiano in essere un rapporto contrattuale con la banca.

2.4 **Per Dipendenti si intendono:** le persone fisiche che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con la banca.

Rimane a carico del Socio della Mutua l'onere di comunicare all'associazione l'acquisizione dello status giuridico di Socio BCC in momento successivo all'ammissione nella compagine sociale della Mutua.

ART. 3 – DOMANDA DI AMMISSIONE

3.1 Chi intenda acquisire lo status di Associato deve presentare domanda al Comitato di Ammissione Associati Ordinari di Garda Vita.

3.2 La domanda di ammissione può essere presentata agli sportelli di BCC Garda, Associato Sostenitore di Garda Vita, ovvero tramite il sito internet e gli altri strumenti messi a disposizione dall'Associazione.

3.3 La domanda deve contenere:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, titolo di studio ed attività svolta;

b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione ad Associato;

c) l'autorizzazione in favore della Mutua di chiedere e ricevere da BCC Garda informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'Associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di Associato;

d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla mutua;

e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

3.4 L'organo competente prende in esame la domanda di ammissione, deliberando in merito all'accoglimento della stessa nella prima riunione utile.

Il Comitato di Ammissione Associati Ordinari accoglie la domanda a suo insindacabile giudizio nella prima riunione utile. Al termine della procedura di adesione Garda Vita trasmette all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'Associato nella domanda di ammissione una tessera identificativa (Carta Mutuasalus®) dematerializzata dello status giuridico di Associato.

Tale tessera, è presente nell'Area Riservata dell'Associato sul sito www.gardavita.it che, cliccando sul pulsante "La tua tessera Mutuasalus" ovvero nella specifica App della Mutua per smartphone. Tale tessera è necessaria per accedere a tutte le iniziative, assistenze e servizi garantiti dall'associazione ai propri aderenti.

3.4 La domanda può essere presentata agli sportelli di BCC Garda, Associato Sostenitore dell'Associazione, ovvero tramite il sito internet www.gardavita.it cliccando sulla pagina "Diventa Socio" e completando la procedura online.

3.5 Al termine della procedura di adesione, Garda Vita rilascia all'Associato una tessera identificativa dello status giuridico di Associato, denominata Carta Mutuasalus. Tale Carta rappresenta una tessera identificativa che consente all'Associato di accedere alle agevolazioni previste dalla Rete Mutuasalus, la rete nazionale di enti convenzionati (sanitari e non sanitari) promossa e gestita dal COMIPA (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza ed Assistenza).

3.6 La Carta Mutuasalus consente all'Associato e ai suoi familiari, così come definiti nel successivo articolo 5, di usufruire del servizio Centrale Operativa Mutuasalus, secondo le modalità riportate nell'allegato 1 del presente Regolamento.

3.7 La perdita dello status giuridico di Associato di Garda Vita per recesso o esclusione, obbliga l'Associato all'immediata restituzione alla mutua della tessera identificativa che attesta lo status giuridico di Associato.

ART. 4 - QUOTA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

4.1 Il Consiglio di Amministrazione di Garda Vita stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, gli importi della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali dovuti dagli Associati, al fine di poter usufruire delle prestazioni dell'ente.

4.2 La quota di ammissione una tantum dovuta dall'Associato è pari a euro 5,00.

4.3 I contributi associativi annuali dovuti dall'Associato sono di seguito riportati:

Contributi associativi annuali	
Soci BCC Garda	48,00
Clienti BCC Garda	60,00
Soci under 26	24,00
Clienti under 26	30,00
Coniuge o convivente more uxorio di associato	0

Il contributo associativo dell'anno di ammissione sarà commisurato in un rateo mensile decorrente dal mese successivo all'accoglimento della richiesta di adesione da parte del Comitato di Ammissione Soci ordinari. Tale rateo sarà pari ad un dodicesimo del contributo annuale previsto per ogni mese intero intercorrente tra la data di ammissione e il 31 dicembre dello stesso anno, come da tabella seguente:

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Soci under 26	24,00	22,00	20,00	18,00	16,00	14,00	12,00	10,00	8,00	6,00	4,00	2,00
Clienti under 26	30,00	27,50	25,00	22,50	20,00	17,50	15,00	12,50	10,00	7,50	5,00	2,50
Soci BCC Garda	48,00	44,00	40,00	36,00	32,00	28,00	24,00	20,00	16,00	12,00	8,00	4,00
Clienti BCC Garda	60,00	55,00	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	20,00	15,00	10,00	5,00
Coniuge o convivente more uxorio di associato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Quindi, la decorrenza delle coperture sarà dalle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione (salve le eventuali deroghe previste per il periodo di carenza) mentre il rateo, conteggiato come sopra indicato, sarà addebitato subito dopo la data di ammissione.

4.4 Al fine di automatizzare le procedure di incasso della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali l'aspirante Associato autorizza l'addebito permanente sul proprio conto corrente bancario attraverso procedura SEPA Direct Debit, firmando l'apposito modulo contenuto all'interno della domanda di ammissione.

4.5 In caso di variazione del numero di conto corrente ovvero del rispettivo IBAN, sarà onere dell'Associato comunicare i nuovi estremi bancari a Garda Vita.

ART. 5 – FAMILIARI

5.1 Per familiari si intendono il coniuge/convivente more uxorio e i figli minorenni (18 anni non compiuti) biologici e/o adottivi, anche se non conviventi.

ART. 6 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO E DIRITTO ALLE PRESTAZIONI MUTUALISTICHE

6.1 Il rapporto associativo decorre dall'accoglimento della domanda di ammissione ad Associato da parte dell'organo competente, avendo la sua prima scadenza in corrispondenza con la chiusura dell'esercizio sociale.

6.2 Il rapporto associativo, mancando ogni causa di cessazione, si rinnova annualmente, per un periodo di durata corrispondente a quella dell'esercizio sociale.

6.3 Le prestazioni erogate da Garda Vita decorrono dall'accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'organo competente, trascorso l'eventuale periodo di carenza previsto dalle singole assistenze.

6.4 Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento da parte dell'Associato della quota di ammissione una tantum e dei contributi associativi annuali, secondo quanto stabilito dall'art.4.

ART 7- RECESSO

7.1 L'Associato può recedere effettuando apposita comunicazione indirizzata alla mutua, contenente dichiarazione della volontà di recedere dalla compagine sociale.

7.2 Il modulo di dichiarazione di recesso è messo a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Garda Vita.

7.3 La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima (entro il 30/09 di ogni anno).

7.4 In mancanza di recesso nei termini stabiliti dall'art. 7.3, l'adesione alla Garda Vita si intende rinnovata, con obbligo di versare i relativi contributi annuali.

7.5 L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni e gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.

ART. 8 - ESCLUSIONE

8.1 Oltre ai casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a suo insindacabile giudizio, l'esclusione dell'Associato che perda i requisiti di ammissione di cui all'art. 2 o non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali; ovvero che arrechi danno morale o materiale alla mutua; contravvenga allo Statuto, al regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali; svolga attività in contrasto con quella di Garda Vita, o risulti moroso nei confronti dell'Associazione.

8.2 Nei casi di inadempienza statutaria o morosità, l'esclusione può essere deliberata solo dopo invito scritto a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica all'indirizzo risultante nel libro degli Associati.

8.3 La deliberazione di esclusione, secondo le modalità di cui all'art. 8.2, ha effetto dal momento della comunicazione all'interessato.

RIMBORSI SANITARI

ART. 9 – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

9.1 I rimborsi sanitari sono prestati esclusivamente a favore degli Associati regolarmente iscritti a Garda Vita e dei familiari così come definiti all'art.5.

9.2 In caso di morte dell'Associato che ha presentato richiesta di rimborso sanitario validamente istruito da Garda Vita, gli eredi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'importo previsto, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi, con indicazione delle modalità di pagamento.

ART. 10 – RIMBORSI SANITARI

10.1 Garda Vita rimborsa le spese medico sanitarie sostenute dall'Associato per prestazioni dovute a malattia o infortunio, nei limiti e secondo le categorie indicate all'art. 10.4.

10.2 Per malattia è da intendersi ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

10.3 Per infortunio è da intendersi ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

10.4 Garda Vita rimborsa le spese medico sanitarie sostenute dall'Associato nei limiti e secondo le seguenti categorie:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	% Rimbors o	Massimale
20	VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (Esclusi odontoiatri) CONVENZIONATI e VISITE MEDICHE DI IDONEITA' SPORTIVA (AL 40% FISSO)	Associati	40%	€ 200,00
21	VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE (Esclusi odontoiatri) NON CONVENZIONATI	Associati	15%	
22	ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, INFILTRAZIONI RIABILITATIVE, CORSI PREPARTO PRESSO CENTRI CONVENZIONATI (Esclusi: trattamenti per sclerosanti e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale)	Associati	20%	€ 150,00
23	ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA, INFILTRAZIONI RIABILITATIVE, CORSI PREPARTO PRESSO CENTRI NON CONVENZIONATI (Esclusi: trattamenti per sclerosanti e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale)	Associati	10%	
24	TRATTAMENTI TERMALI C/O CENTRI TERMALI CONVENZIONATI	Associati	40%	€ 150,00
25	TRATTAMENTI TERMALI C/O CENTRI TERMALI NON CONVENZIONATI	Associati	10%	
26	SERVIZIO AMBULANZE (DA E PER DESTINAZIONI IN ISTITUTI DI CURA) *	Associati	40%	€ 100,00
27	PER FIGLI FINO AL COMPIMENTO DI 18 ANNI (PRESSO CENTRI CONVENZIONATI) - VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE - ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA - SPESE PER CICLI DI RIABILITAZIONE LOGOPEDICA - SPESE PER DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) - VISITE MEDICHE DI IDONEITA' SPORTIVA (AL 40% FISSO) - ORTOPANTOMOGRAFIA	Associati	40%	€ 150,00
28	PER FIGLI FINO AL COMPIMENTO DI 18 ANNI (PRESSO CENTRI NON CONVENZIONATI) - VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE - ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, FISIOTERAPIA E OSTEOPATIA - SPESE PER CICLI DI RIABILITAZIONE LOGOPEDICA - SPESE PER DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) - VISITE MEDICHE DI IDONEITA' SPORTIVA (AL 40% FISSO) - ORTOPANTOMOGRAFIA	Associati	10%	

ART. 11 – DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO E NON CONVENZIONATO

11.1 Per esercente convenzionato si intende lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica e più in generale ogni struttura sanitaria che abbia sottoscritto apposita convenzione con il COMIPA (Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza ed Assistenza), a cui Garda Vita aderisce.

11.2 Con l'accordo stipulato tra esercente convenzionato e COMIPA, gli Associati di ogni Associazione aderente al Consorzio beneficiano di un trattamento di favore nella fruizione dei servizi erogati dall'esercente.

11.3 Per esercente non convenzionato si intende lo studio medico, il centro polispecialistico, il centro diagnostico, la clinica e più in generale ogni struttura sanitaria che non abbia sottoscritto apposita convenzione con il COMIPA.

ART. 12 – PROCEDURA DI RIMBORSO SANITARIO E GIUSTIFICATIVI RICHIESTI

12.1 L'erogazione del rimborso avviene a seguito di presentazione da parte dell'Associato dell'apposito modulo di richiesta e dei relativi allegati di cui all'art 12.5.

12.2 La richiesta di rimborso sanitario è effettuata dall'Associato secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito internet di Garda Vita, ovvero presso la App mobile di Garda Vita (MODALITÀ CONSIGLIATA);
- b) tramite l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito internet che, unitamente agli allegati previsti dall'art. 12.5, devono essere inviati tramite email all'indirizzo rimborsi@gardavita.it
- c) tramite consegna cartacea in busta chiusa della documentazione rimborsuale presso gli sportelli dell'Associato Sostenitore BCC Garda o direttamente presso la sede di Garda Vita.

12.3 Il modulo di richiesta di cui alle modalità b) e c) deve essere redatto in conformità ai modelli predisposti da Garda Vita e sottoscritto dall'Associato. I modelli sono messi a disposizione presso la sede sociale e pubblicati sul rispettivo sito internet.

12.4 Qualora l'Associato presenti richiesta di rimborso tramite la procedura web, non è tenuto alla compilazione del modulo di richiesta.

12.5 La richiesta di rimborso sanitario dovrà contenere obbligatoriamente, per consentire la corretta istruttoria da parte di Garda Vita, i seguenti allegati:

- Prescrizione del medico di base o referto rilasciato da medico specialista, riportante la patologia o infortunio che ha causato la prestazione oggetto di richiesta di rimborso;
- Fattura o analogo giustificativo fiscale, attestante l'avvenuto pagamento della prestazione.

12.6 Con riferimento alle modalità b) e c) dell'articolo 12.2, la documentazione prevista dovrà essere trasmessa esclusivamente in copia. Garda Vita non acquisirà né tratterrà alcun documento in originale.

12.7 La specializzazione del medico deve essere attinente alla patologia che ha reso necessaria l'esecuzione delle prestazioni prescritte.

ART. 13 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

13.1 Non sono rimborsabili da Garda Vita le seguenti prestazioni:

- i ticket inerenti prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale;
- le prestazioni odontoiatriche quali a titolo esemplificativo le protesi dentarie ed ortodontiche, le cure dentarie e del paradonto, gli interventi preprotetici e di implantologia.
- le prestazioni riguardanti l'esecuzione di interventi chirurgici di ogni tipo ovvero di trattamenti di cura di patologie accertate;
- le prestazioni riguardanti medicine non convenzionali/alternative: omeopatia; ayurvedica; agopuntura, fitoterapia; antroposofica.
- le prestazioni sanitarie erogate da un professionista non avente titolo di laurea in medicina (esempi: psicologo/psicologa, dietologo, nutrizionista, infermiere/infermiera) ad eccezione delle prestazioni eseguite da fisioterapista/osteopata regolarmente iscritto al rispettivo Albo di categoria.

13.2 Sono in ogni caso escluse da rimborso tutte le prestazioni prive di scopi diagnostici o terapeutici conseguenti a condizioni mediche riscontrate, quali visite di routine, check up e test eseguiti a scopo preventivo.

PRESTAZIONI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

ART. 14 – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

14.1 I sussidi alla famiglia sono erogati nei confronti degli Associati regolarmente iscritti a Garda Vita, a supporto dei percorsi di scolarizzazione e delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive svolte dai rispettivi figli minorenni, così come definiti all'art. 5.

ART. 15 – SUSSIDI NUOVI NATI E A SUPPORTO DEL PERCORSO SCOLASTICO

15.1 Garda Vita garantisce i seguenti sussidi, nei limiti e secondo le seguenti categorie:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum	MASSIMALE
1	Sussidio per nascita di un figlio - Kit Nuovi Nati	Associati	€ 80,00	€ 80
2	Sussidio per nascita di un figlio "Educazione al risparmio"	Figli minorenni di Soci nati dal 1/1/2026	€ 50,00	€ 100 per figlio/anno
3	Sussidio per nascita di un figlio "Pensare al futuro"	Figli minorenni di Soci nati dal 1/1/2026	€ 50,00	
4	Sussidio Rinascita ASILO NIDO per i nati dal 1.1.2026	Figli minorenni di Soci nati dal 1/1/2026	€ 100,00	€ 1000 per figlio/anno
5	Sussidio Rinascita BABY SITTING per i nati dal 1.1.2026	Figli minorenni di Soci nati dal 1/1/2026	€ 100,00	
6	Sussidio Rinascita SCUOLA MATERNA per i nati dal 1.1.2026 (da attivare nel 2027/28)	Figli minorenni di Soci nati dal 1/1/2026	€ 100,00	
7	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Elementare	Figli minorenni di Soci	€ 50 a figlio	€ 200 per associato
8	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe terza della Scuola Elementare	Figli minorenni di Soci	€ 50 a figlio	
9	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Media Inferiore	Figli minorenni di Soci	€ 50 a figlio	
10	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe prima della Scuola Media Superiore	Figli minorenni di Soci	€ 50 a figlio	
11	Sussidio per acquisto materiale didattico al figlio iscritto alla classe terza della Scuola Media Superiore	Figli minorenni di Soci	€ 50 a figlio	

ART. 16 – SUSSIDI ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI

16.1 Garda Vita garantisce i seguenti sussidi, nei limiti e secondo le seguenti categorie:

12	Centri estivi - al figlio iscritto alla Scuole Materne	Figli minorenni di Soci	€ 40 a figlio	€ 120 per associato
13	Centri estivi - al figlio iscritto alla Scuole Elementari	Figli minorenni di Soci	€ 40 a figlio	
14	Centri estivi - al figlio iscritto alla Scuole Medie	Figli minorenni di Soci	€ 40 a figlio	
15	Sussidi sport, musica e cultura < 18 anni	Figli minorenni di Soci	€ 40 a figlio	€ 80 per associato

ART. 17 – PROCEDURA DI RICHIESTA SUSSIDIO ALLA FAMIGLIA E GIUSTIFICATIVI RICHIESTI

17.1 L'erogazione del sussidio avviene a seguito di presentazione da parte dell'Associato dell'apposito modulo di richiesta e dei relativi allegati di cui all'art 17.5.

17.2 La richiesta di sussidio è effettuata dall'Associato secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito internet di Garda Vita, ovvero presso la App mobile di Garda Vita (MODALITÀ CONSIGLIATA);
- b) tramite l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito internet che, unitamente agli allegati previsti dall'art. 17.5, devono essere inviati tramite email all'indirizzo rimborsi@gardavita.it;
- c) tramite consegna cartacea in busta chiusa della documentazione presso gli sportelli dell'Associato Sostenitore BCC Garda o direttamente presso la sede di Garda Vita.

17.3 Il modulo di richiesta di cui alle modalità b) e c) deve essere redatto in conformità ai modelli predisposti da Garda Vita e sottoscritto dall'Associato. I modelli sono messi a disposizione presso la sede sociale e pubblicati sul rispettivo sito internet.

17.4 Qualora l'Associato presenti richiesta di sussidio tramite la procedura web, non è tenuto alla compilazione del modulo di richiesta.

17.5 La richiesta di sussidio alla famiglia dovrà contenere obbligatoriamente, per consentire la corretta istruttoria da parte di Garda Vita, i seguenti allegati:

- sussidio per nascita o adozione di un figlio/a: copia certificato di nascita o autocertificazione di nascita nuovo figlio;
- sussidi "Educazione al risparmio" e "Pensare al futuro": ricevuta di versamento rilasciato da BCC Garda;
- sussidi "Rinascita": ricevuta/fattura e documento attestante la spesa sostenuta;
- sussidio per l'acquisto di materiale scolastico di cui all'art. 15: scontrino/ricevuta di spesa sostenuta presso un esercente convenzionato con Garda Vita;
- sussidio per centri estivi: giustificativo fiscale (fattura e/o ricevuta) rilasciato dall'ente organizzatore, indicante l'iscrizione del familiare all'attività nell'anno solare e la spesa sostenuta
- sussidio per attività sportive e culturali: giustificativo fiscale (fattura e/o ricevuta) rilasciato dall'associazione/società sportiva dilettantistica/ente erogante la prestazione, indicante l'iscrizione del familiare all'attività per l'anno sociale in corso e la spesa sostenuta.

17.6 Con riferimento alle modalità b) e c) dell'articolo 17.2, la documentazione prevista dovrà essere trasmessa esclusivamente in copia. L'Associazione non acquisirà né tratterrà alcun documento in originale.

ART. 18 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

18.1 I sussidi alla famiglia sono erogati purché i rispettivi familiari siano dichiarati dall'Associato nella domanda di ammissione o, successivamente all'adesione, tramite apposita modulistica messa a disposizione presso la sede sociale e pubblicata sul rispettivo sito internet.

18.2 Nell'ipotesi in cui entrambi i genitori siano Associati di Garda Vita, soltanto uno di essi potrà provvedere a presentare richiesta di sussidio alla famiglia, in corrispondenza di ciascun sussidio.

18.3 I sussidi a supporto del percorso scolastico vengono erogati, per le classi previste all'art.15, unicamente per la prima frequenza.

18.4 I sussidi per centri estivi e attività sportive e culturali si intendono richiedibili dall'Associato per ogni anno di adesione alla Garda Vita, per ciascun figlio minore.

SUSSIDI AI GIOVANI ASSOCIATI

ART. 19 – BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI

19.1 I sussidi ai giovani Associati sono erogati unicamente nei confronti di soggetti, regolarmente iscritti a Garda Vita, di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

ART. 20 – SUSSIDI UNIVERSITARI

20.1 Garda Vita garantisce i seguenti sussidi, nei limiti e secondo le seguenti categorie:

16	Primo anno di laurea triennale	Associati	€ 100,00	€ 100
17	Primo anno di laurea specialistica o quarto anno di laurea magistrale a ciclo unico	Associati	€ 100,00	€ 100

ART. 21 – SUSSIDI ATTIVITÀ SPORTIVE E CULTURALI

21.1 La Garda Vita garantisce i seguenti sussidi, nei limiti e secondo le seguenti categorie:

18	Sussidi sportivi Iscrizione ad associazione o società sportiva dilettantistica > 18 anni	Associati da 18 a 25 anni	€ 40,00	€ 40 per associato
19	Sussidi sportivi Iscrizione ad associazione per attività culturale (incluso musica) > 18 anni	Associati da 18 a 25 anni	€ 40,00	

ART. 22 – PROCEDURA DI RICHIESTA SUSSIDIO E GIUSTIFICATIVI RICHIESTI

22.1 L'erogazione del sussidio avviene a seguito di presentazione da parte dell'Associato dell'apposito modulo di richiesta e dei relativi allegati di cui all'art 22.5.

22.2 La richiesta di sussidio è effettuata dall'Associato secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito internet di Garda Vita, ovvero presso la App mobile di Garda Vita (MODALITÀ CONSIGLIATA);
- b) tramite l'apposito modulo di richiesta scaricabile dal sito internet che, unitamente agli allegati previsti dall'art. 22.5, devono essere inviati tramite email all'indirizzo rimborsi@gardavita.it;
- c) tramite consegna cartacea in busta chiusa della documentazione presso gli sportelli dell'Associato Sostenitore BCC Garda o direttamente presso la sede di Garda Vita.

22.3 Il modulo di richiesta di cui alle modalità b) e c) deve essere redatto in conformità ai modelli predisposti da Garda Vita e sottoscritto dall'Associato. I modelli sono messi a disposizione presso la sede sociale e pubblicati sul rispettivo sito internet.

22.4 Qualora l'Associato presenti richiesta di sussidio tramite la procedura web, non è tenuto alla compilazione del modulo di richiesta.

22.5 La richiesta di sussidio dovrà contenere obbligatoriamente, per consentire la corretta istruttoria da parte della Garda Vita, i seguenti allegati:

- *sussidio universitario*: documento attestante l'iscrizione attiva al primo anno di corso di laurea triennale/laurea specialistica o quarto anno di laurea magistrale a ciclo unico ad una Università riconosciuta dal Miur; il documento deve essere rilasciato dall'istituto e deve riportare in maniera inequivocabile nome e cognome dell'Associato.
- *sussidio per attività sportive e culturali*: giustificativo fiscale (fattura e/o ricevuta) rilasciato dall'associazione/società sportiva dilettantistica/ente erogante la prestazione, indicante l'iscrizione dell'Associato all'attività per l'anno sociale in corso e la spesa sostenuta.

22.6 Con riferimento alle modalità b) e c) dell'articolo 22.2, la documentazione prevista dovrà essere trasmessa esclusivamente in copia. L'Associazione non acquisirà né tratterrà alcun documento in originale.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 23- PERIODO DI CARENZA

23.1 I rimborsi sanitari, i sussidi alla famiglia e i sussidi ai giovani Associati decorrono dalle ore 24:00 del 30esimo giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione, purché venga correttamente effettuato il pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

23.2 Non verranno erogati rimborsi o sussidi riferiti a prestazioni fruite/effettuate precedentemente all'accoglimento della domanda di ammissione.

23.3 Non verranno erogati rimborsi o sussidi riferiti a prestazioni fruite/effettuate durante il periodo di carenza; pertanto gli Associati potranno presentare richieste di rimborso o sussidio allegando documentazione giustificativa datata successivamente a tale periodo di carenza.

ART. 24 - TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE

24.1 Le richieste di rimborso o sussidio devono pervenire a Garda Vita entro massimo 90 giorni dalla data dell'evento cui la richiesta si riferisce. Nessun rimborso o sussidio spetterà all'Associato che presenterà richiesta trascorso tale termine.

24.2 La richiesta di rimborso o sussidio deve comunque pervenire a Garda Vita entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo all'esecuzione della prestazione. Richieste pervenute alla associazione, con data di fruizione dell'anno precedente, non potranno essere accettate, per motivi amministrativi, post 28 febbraio di ogni anno.

24.3 L'Associato deve consentire eventuali controlli disposti da Garda Vita e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta rimborso o sussidio.

ART. 25 - RIMBORSO DA ALTRI SOGGETTI

25.1 Garda Vita, in caso di presentazione da parte degli Associati di documenti di spesa precedentemente rimborsati da altra cassa mutua, assicurazione o simile, rimborsa tali spese in base alla percentuale prevista dall'articolo di riferimento, fino alla concorrenza del 100% delle medesime tenuto conto di quanto già rimborsato e avendone ricevute tempestive comunicazioni da parte degli Associati stessi, secondo le previsioni di legge

25.2 Nel caso in cui Garda Vita rimborsi la spesa sanitaria prevista all'art. 10 prima degli altri soggetti (assicurazioni o soggetti privati) nei confronti dei quali l'Associato vanti simili diritti di rimborso, è responsabilità dell'associato informare gli uffici liquidativi degli altri enti del rimborso ottenuto attraverso Garda Vita sulla spesa sostenuta, non potendo in nessun caso l'Associazione essere chiamata a rifondere danni subiti dagli altri enti per la mancata o scorretta comunicazione dell'associato con riferimento a tale rimborso.

ART. 26 – PLAFOND E MASSIMALI

26.1 I massimali previsti si ricostituiscono al 1° gennaio di ogni esercizio sociale, a prescindere dalla data di addebito del contributo associativo annuale.

ART. 27 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

27.1 L'Associato è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione di Garda Vita e portate a conoscenza dell'Associato.

27.2 L'Associato, con la sottoscrizione della domanda di ammissione di Garda Vita, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI

28.1 Per quanto non previsto all'interno del presente regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile e dello Statuto della Associazione.

28.2 Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Garda Vita in data 17/11/2025.

28.3 Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2026.